

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2152

**Integrazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 04/08/2010. Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare, ai sensi del D.M. 18 maggio 2001, N. 279 - Deliberazione G.R. n. 2238 del 23 dicembre 2003. Integrazione ed organizzazione Centri Emofilia.**

L'Assessore alle Politiche della salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica riferisce:

Con Deliberazione n. 2238 del 23 dicembre 2003, la Giunta Regionale, in attuazione del D.M. 18 maggio 2001, n. 279, ha individuato i presidi della Rete Regionale facenti parte della rete Nazionale per le Malattie Rare, riservandosi di apportare modifiche ed integrazioni agli allegati A e B relativi ai presidi della Rete ed ai Centri di riferimento Interregionale.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 171 del 19 febbraio 2008 è stato recepito l'Accordo Stato - Regioni 10 maggio 2007 e sono stati integrati i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare indicati nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2238/2003 con quelli riportati nell'allegato n. 1 (uno) del suddetto provvedimento, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. n. 279/2001.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 4 agosto 2010 è stata integrata ed organizzata la rete dei centri emofilia secondo il modello Hub & Spoke. A seguito di un errore materiale, tra i centri "Spoke", non è stata indicata l'Unità Operativa di Genetica Medica Universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, già riconosciuto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 171/2008, quale centro di riferimento per la cura dei "Difetti Ereditari della coagulazione del bambino" (codice RDG020).

A fronte di tanto si ritiene opportuno integrare i centri satellite definiti "Spoke", di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 4 agosto

2010, con l'Unità Operativa di Genetica Medica Universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, le cui funzioni sono riconducibili a quelle previste per i Centri Emofilia, così come dettagliatamente esplicitate nel suddetto provvedimento.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Vito Parisi

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di integrare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 4 agosto 2010, riconoscendo l'Unità Operativa di Genetica Medica Universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia (individuato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 171/2008) quale centro "Spoke" della Rete emofilia;
2. di disporre che il suddetto centro operi sulla base delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1833 del 4 agosto 2010;

3. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2153

**Integrazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 03/03/2010. Procedura movimentazione tra Aziende sanitarie del plasma e plasma-derivati. Revoca delle Deliberazioni di G.R. n. 1790 del 11/11/2002, n. 1059 e n. 1060 del 12 luglio 2006. Distribuzione diretta Fattore VIII di coagulazione (ATC B02BD02 e B02BD03).**

L'Assessore alle Politiche della salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal CRAT, dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera riferisce:

La Giunta regionale, con atto n. 275 del 19 marzo 2002 ha approvato lo schema - tipo di convenzione per la fornitura del servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma e distribuzione dei plasmaderivati.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 3 marzo 2010 sono state definite le nuove procedure di movimentazione del plasma e dei plasmaderivati.

Il suddetto provvedimento giuntale ha stabilito che la cessione del plasma deve avvenire a titolo gratuito e che ogni azienda sanitaria matura un credito, in termini di plasmaderivati, in proporzione del plasma inviato all'industria deputata alla lavorazione del plasma e alla produzione dei plasma derivati.

Il Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT) provvede annualmente a determinare per ogni Azienda sanitaria, in base alla quantità totale di plasma raccolto nelle Strutture Trasfusionali e conferito all'industria, l'Indice di Produzione Plasma (IPP).

La produzione di plasmasafe, necessaria a soddisfare il fabbisogno regionale, è stata affidata solo a cinque strutture: SIMT Policlinico di Bari, SIMT Ospedale "SS. Annunziata" di Taranto; SIMT Ospedale "S.Cuore" di Gallipoli; SIMT Ospedale "Don Tonino Bello" di Molfetta, SIMT dell'Azienda Ospedaliera "OO.RR" di Foggia.

A fronte di tanto la distribuzione del prodotto plasmasafe, derivato dalla lavorazione specifica del plasma pugliese, non può avvenire sulla base dell'Indice di Produzione Plasma (IPP), ma ad integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.598/2010 deve avvenire in base ai consumi storici di plasma ad uso clinico (plasmasafe + plasma fresco congelato) delle singole strutture trasfusionali.

Il CRAT, annualmente, dovrà definire, sulla base del dato consuntivo del plasma assegnato ai pazienti dalle singole strutture trasfusionali, la percentuale di plasmasafe, derivato dalla lavorazione industriale, che dovrà essere distribuito alle singole Aziende Sanitarie.

Pertanto si propone alla Giunta Regionale di integrare il provvedimento giuntale n. 598 del 3 marzo 2010, relativa alla sola parte della distribuzione del plasmasafe.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Vito Parisi

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;